

L'omessa precisazione delle conclusioni costituisce abbandono delle domande ed eccezioni

Scatta la lite temeraria per la domanda palesemente infondata

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 maggio 2013 (Pres. Servetti, est. Canali)

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI – OMESSA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI – ABBANDONO DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI – SUSSISTE- DOMANDA DI ADDEBITO – APPLICABILITÀ – SUSSISTE

La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile... (Cass. Civ., sez. III, sentenza 29 gennaio 2013 n. 2093). In particolare, è da ritenersi abbandonata la domanda di addebito se la parte non la ripropone precisando le conclusioni.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 maggio 2013 (Pres. Servetti, est. Canali)

CONDOTTE DEL MARITO VERSO IL FIGLIO DELLA MOGLIE, AVUTO DA PRECEDENTE RELAZIONE – TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO – RILEVANZA NEL GIUDIZIO DI ADDEBITO - SUSSISTE

La condotta rilevante in termini di addebito della separazione è quella tenuta in contrasto con l'*interesse della famiglia* (ar. 143 II comma c.c.) e scriminare il figlio di altro genitore – nella specie di altro padre - convivente all'interno della famiglia è condotta gravemente lesiva non solo della dignità del figlio (costantemente posto in una percepita condizione di mera sopportazione e\o tolleranza da parte del marito della madre) ma anche della stessa madre costretta spesso a 'subire' gli atteggiamenti arroganti e prevaricatori del marito per un malinteso senso di 'gratitudine' per averla accolta unitamente al figlio naturale. Ne consegue che non è rispondente all'interesse del nucleo familiare (per le riprovevoli storture nelle relazioni che ne derivano) assumere atteggiamenti discriminatori, arroganti, violenti, prevaricatori nei confronti del figlio che il coniuge ha avuto – prima del matrimonio – da altro partner e che tali atteggiamenti assumono rilevanza in sede di declaratoria di addebito, tanto quanto quelli posti in essere nei confronti dei figli nati dalla coppia unita in matrimonio.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 maggio 2013 (Pres. Servetti, est. Canali)

CONDOTTA PROCESSUALE DELLA PARTE CHE INSISTA SU DOMANDE PALESEMENTE INFONDATE – RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA – ART. 96 COMMA III C.P.C. – SUSSISTE

Devono ritenersi sussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c dove la parte abbia insistito – nonostante la disponibilità della controparte a pervenire ad una soluzione concordata della separazione giudiziale - in domande palesemente infondate per malafede e\o colpa grave.

1) Quanto alla domanda principale

Osserva preliminarmente il Collegio come il ricorrente non abbia precisato le conclusioni e, come, secondo un recente arresto della Corte di Cassazione, la ‘... *mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile...*’ (cfr. Cass. Sez. 3, **Sentenza n. 2093 del 29/01/2013**), sicchè non possono essere prese in esame le richieste dallo stesso avanzate sia nel ricorso che nelle successive memorie e relative alla determinazione di un assegno di mantenimento suo favore ed all’assegnazione dell’immobile già adibito ad abitazione coniugale.

Ne consegue che allo scrutinio del Tribunale è sottoposta la richiesta di addebito formulata dalla parte resistente sia in sede di formale costituzione in giudizio (in data 22.4.2010) che di memoria depositata in data 19.11.2010 e quindi reiterata nelle precisate conclusioni.

Deve ritenersi accertato che, in costanza di matrimonio, il sig. ... abbia allacciato ed intrattenuto una relazione extraconiugale con .. che, sentita a testimone, ha ammesso di ‘*aver ospitato*’ il sig. ... nel mese di Aprile del 2010 ‘*quando è stato costretto*’ a ‘*lasciare la casa coniugale*’; ammetteva, quindi, che il sig. ... era stato suo ‘ospite’ fino al mese di maggio 2011; negava, tuttavia di ‘*avere mai avuto una relazione con il sig. .. nel periodo in cui era sposato*’.

.. nipote di ..., confermava, invece di avere appreso dallo zio (e dalla zia ..) che ‘*si era innamorato di un’ ”altra donna”*’ e che intendeva farla conoscere alla nipote; la teste fa risalire questa comunicazione verso la fine del mese di giugno del 2009, mentre si trovava ricoverata in ospedale anche se la ‘notizia’ della relazione dello zio le era stata comunicata, qualche giorno prima, sia dal .. che dalla sig.ra .. (che ‘*aveva saputo prima del Giugno 2009 della relazione extraconiugale*’ del marito) .

Prosegue la sig.ra .. ricordando come ebbe a ricevere lo zio .. accompagnato dalla sig.ra .. mentre era ancora in ospedale precisando di non avere ‘*..mai accettata la nuova compagna*’ dello zio in quanto ‘*molto legata alla zia e non accettavo che soffrisse*’; precisa, ancora, la teste come lo zio .. le avesse detto che ‘*...se io non accettavo lei (la sig.ra ..) non accettavo neppure lui e quindi da quel momento non ho più avuto rapporti con lui. So che è voluto andare via di casa per stare con la sig.ra ... Questo me lo ha detto mia zia la sig.ra ...*’ Detto degli atteggiamenti ‘*di aggressione verbale*’ del ... nei confronti della sig.ra .. (che apostrofava con parolacce quali ‘*puttana*’ rinfacciandole, altresì ‘*di essere già stata sposata*’) segnala la teste – per averlo appreso dal cugino .. - come lo zio .. non avesse mai accettato il figlio che la sig.ra .. aveva avuto da altra unione, nei cui confronti aveva sempre tenuto un ‘*atteggiamento molto autoritario*’ al punto da ‘*non farlo sentire suo figlio*’. Definita la zia come una ‘*donna di casa dedita alla famiglia*’ la teste dichiara delle conseguenze psicologiche che la relazione extraconiugale del marito ebbe sulla sig.ra ... e come tale relazione fu *la causa della rottura del rapporto matrimoniale*.

.. **figlio della coppia** riferisce come avesse conosciuto la signora .. come ‘amica’ e di aver saputo, nel 2009, dalla madre che i genitori si stavano separando a causa della relazione che la signora .. aveva con il padre. Riferisce di come il pare avesse ‘*sempre avuto atteggiamenti aggressivi verso mia madre e non so neppure come lei abbia fatto a sopportarlo per tutti questi anni. Ricordo che mio padre aveva vinto una causa di lavoro ed ha preteso che mia madre gli consegnasse ‘importo che era stato accreditato sul conto corrente comunque minacciandola di morte ed insultandola. Lei cedette firmando un assegno piangendo; questo accadeva poco prima che si separassero*’. Precisato come non vi fosse stata ‘*mai...crisi prima della relazione che mio padre ha intrattenuto con quest’altra persona*’ e segnalato come la madre fosse ‘*sempre stata un persona molto buona e comprensiva con tutta la famiglia*’ precisa il teste .. come .. fosse ‘*...sempre stato trattato un po’ male; è andato via che aveva 19 anni per esasperazione; mio padre è sempre stato una persona poco aperta al dialogo e .. è sempre stato maltrattato verbalmente ed anche picchiato*’

..., figlio che la sig.ra .. ebbe da una relazione precedente al matrimonio con .., riferisce di

aver vissuto con la madre e con il di lei marito fino al 1992 interrompendo con lui , per tre anni, ogni tipo di rapporto, ripresi, successivamente, attorno all'anno 2000.

Dichiara che, *'due anni prima'* aveva saputo dallo stesso sig.ra .. che aveva una relazione con un'altra donna e che *'...non andava più d'accordo con mia madre perché erano anni che non si amavano più'*; riferisce dell'atteggiamento prevaricatore del sig. .. *'...quando avevo sette od otto anni mi picchiava; per andare d'accordo con lui bisognava dargli ragione, ...sono andato via perché non c'era modo di vivere in casa, perché qualunque cosa facevo non andava bene'*

Richiama, qui, il Collegio il provvedimento assunto dal G.I. al termine dell'udienza di prova che, trasmetteva al P.M. in sede il verbale delle dichiarazioni rese dalla sig. ... per la valutazione di eventuali ipotesi penalmente rilevanti ex art. 372 c.p.

Così riassunte le emergenze processuali, con precisi contorni si profila la reiterata violazione del dovere di fedeltà da parte del sig. .. che ben può essere colto quale elemento di rottura del rapporto coniugale.

Ben noti e consolidati gli orientamenti giurisprudenziali sul punto: (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 25618 del 7.12.2007, conforme a Cass. n. 13592/2006) *"l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale"*, il che si sostanzia nel principio secondo il quale la violazione dell'obbligo di fedeltà diviene *"causa presuntiva"* della separazione, fatta salva la prova contraria il cui onere grava sul coniuge responsabile dell'adulterio.

Le testimonianze rese dai testi (ed in particolare quella di ..., nipote dello stesso ricorrente per essere figlia del di lui fratello) ancorano agli atti processuali non solo la relazione extraconiugale che il sig. ... aveva intrapreso ancora nel corso della vita matrimoniale, e la sua efficienza causale nell'insorta crisi coniugale e nella successiva e definitiva rottura del vincolo di affetto e solidarietà, ma pure la di lui interpretazione del ruolo di marito e di padre nei confronti della moglie, del figlio .. e del figlio della sig.ra ..

Alla violazione del dovere di fedeltà corrisponde, allora, una specifica infrazione al dovere di solidarietà ed assistenza materiale e morale ciò non solo (o non tanto) perché il sig. ..., in costanza di matrimonio, abbandonava il tetto coniugale per immediatamente instaurare una convivenza con la sig.ra .. con la quale aveva da tempo un relazione extraconiugale (dalla stessa pacificamente ammessa, sia pure posticipata – e se ne intuisce la ragione - al punto in cui già evidente era la rottura del matrimonio) ma pure perché durante la vita di coppia e nei rapporti con i figli, l'atteggiamento del sig. .. si è costantemente collocato nel segno della prevaricazione, del ricorso all'aggressione verbale e fisica, dell'intolleranza, a nulla rilevando, ed anzi assumendo connotati di maggior riprovevolezza morale e negativa rilevanza giuridica, la circostanza che vittima 'privilegiata' di tali atteggiamenti – oltre alla stessa moglie - fosse il figlio che la sig.ra .. aveva avuto da una precedente relazione.

Ora, ritiene il Collegio che la condotta rilevante in termini di addebito della separazione sia quella tenuta in contrasto con *l'interesse della famiglia* (ar. 143 II comma c.c.) e che scriminare il figlio di altro genitore – nella specie di altro padre - convivente all'interno della famiglia sia condotta gravemente lesiva non solo della dignità del figlio (costantemente posto in una percepita condizione di mera sopportazione e/o tolleranza da parte del marito della madre) ma anche della stessa madre costretta spesso a 'subire' gli atteggiamenti arroganti e prevaricatori del marito per un malinteso senso di 'gratitudine' per averla accolta unitamente al figlio naturale.

Ne consegue che non è rispondente all'interesse del nucleo familiare (per le riprovevoli strutture nelle relazioni che ne derivano) assumere atteggiamenti discriminatori, arroganti, violenti, prevaricatori nei confronti del figlio che il coniuge ha avuto – prima del matrimonio – da altro partner e che tali atteggiamenti assumono rilevanza in sede di declaratoria di addebito, tanto quanto quelli

posti in essere nei confronti dei figli nati dalla coppia unita in matrimonio.

Ciò posto, ritiene il Collegio che la condotta tenuta dal ricorrente sia da considerarsi gravemente lesiva dei doveri nascenti da matrimonio e, come tale, che possa costituire motivo di addebito della separazione.

2) Quanto alle accessorie domande

Come già rilevato dal Presidente in sede di provvedimento ex art. 708 c.p.c e costantemente ribadito dalle altre ordinanze del G.I. (su reiterate istanze del medesimo tenore presentate dal ricorrente) non essendovi figli minori ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nulla deve essere disposto circa l'assegnazione dell'immobile già adibito a casa coniugale il cui utilizzo va lasciato alla libera determinazione e regolato dalle norme che presiedono i diritti reali, così come nessuna determinazione va assunta in merito all'assegnazione dell'autovettura in proprietà tra i coniugi.

Quando alla domanda risarcitoria formulata dalla resistente in tutti in suoi atti difensivi, non appare in discussione il diritto al risarcimento per condotte lesive dei diritti fondamentali della persona derivanti dalle condotte tenute da uno dei coniugi nel corso della vita matrimoniale¹ ma tale domanda non può stimarsi ammissibile in questa sede, dovendosi qui richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, (con riferimento alla materia del divorzio) è stato osservato che *“l'art.40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse solo soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art.103 c.p.c., soggette a riti diversi”* (Cfr. Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638; nello stesso senso Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; Cass. 12 gennaio 2000 n. 266 e 30 agosto 2004 n. 17404).

Ne consegue che la domanda risarcitoria potrà ben essere azionata con le norme che regolano l'ordinario giudizio di cognizione.

La soccombenza del ricorrente, il comportamento processuale, la palese infondatezza delle sue richieste in uno con l'integrale accoglimento delle domande della resistente determinano la sua condanna alle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre a spese accessorie come per legge e devono, altresì ritenersi sussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c che si liquidano in euro 3.000,00 dovendosi ritenere che il ricorrente abbia insistito – nonostante la disponibilità della resistente a pervenire anche in sede di udienza presi-

¹ cfr. per tutte Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 9801 del 10/05/2005* (Rv. 580822) secondo cui il *“...rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l'instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l'addebito della separazione, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (e sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.*

denziale ad una soluzione concordata della separazione giudiziale - in domande palesemente infondate per malafede e\o colpa grave.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ... con ricorso depositato il 4 Febbraio 2010 nei confronti di ..., nonché sulla riconvenzionale dalla medesima avanzata, ogni altra istanza o domanda respinta o disattesa, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:

- 1) dichiara la personale separazione dei coniugi ..., unitisi in matrimonio in .. l'... 1981 (iscritto nei registri dello Stato Civile di ...)
- 2) dichiara la separazione addebitabile in via esclusiva al marito ... ex art. 151, primo e secondo comma, cod. civ.;
- 3) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale e dell'autovettura in comproprietà tra i coniugi;
- 4) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla resistente Sig.ra
- 5) condanna ... alla rifusione alla controparte della spese di lite che si liquidano in euro 4.500,00 oltre a spese accessorie come per legge;
- 6) condanna ... al risarcimento dei danni alla controparte ... ex art. 96 c.p.c che si liquidano in euro 3.000,00;
- 7) manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato del capo 1), copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho per le trascrizioni ed annotazioni di rito a margine dell'atto di matrimonio delle parti

Così deciso nella camera di consiglio della XI sezione civile in data 17.5.2013

Il Giudice est
Olindo Canali

Il Presidente
Dr.ssa Gloria Servetti